

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2022 del 26/11/2018

Seduta Num. 49

Questo lunedì 26 **del mese di** novembre

dell' anno 2018 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

| | |
|------------------------|----------------|
| 1) Bonaccini Stefano | Presidente |
| 2) Gualmini Elisabetta | Vicepresidente |
| 3) Bianchi Patrizio | Assessore |
| 4) Caselli Simona | Assessore |
| 5) Corsini Andrea | Assessore |
| 6) Costi Palma | Assessore |
| 7) Donini Raffaele | Assessore |
| 8) Gazzolo Paola | Assessore |
| 9) Petitti Emma | Assessore |
| 10) Venturi Sergio | Assessore |

Funge da Segretario l'Assessore: Costi Palma

Proposta: GPG/2018/1743 del 01/10/2018

Struttura proponente: SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

Assessorato proponente: ASSESSORE AL TURISMO E COMMERCIO

Oggetto: DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE INTERESSATE DA FENOMENI DI RAREFAZIONE DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO E DEI SERVIZI E DEI CRITERI E DELLE CARATTERISTICHE CHE LE ATTIVITA' COMMERCIALI DEVONO POSSEDERE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ESERCIZIO COMMERCIALE POLIFUNZIONALE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 9 DELLA L.R. N. 14/1999 E SS.M.II.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Paola Bissi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Viste:

- la legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 concernente *"Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114"* e in particolare l'articolo 9 *"Promozione delle attività commerciali e dei servizi nelle zone montane e nei comuni minori"*;
- la legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 concernente *"Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49"*;
- la legge regionale 1° dicembre 2017, n. 23 concernente *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del DLgs 31 marzo 1998, n. 114) e alla legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49)"*;

Rilevato che con la suddetta legge regionale 1° dicembre 2017, n. 23 si è proceduto, tra l'altro, alla sostituzione del sopracitato articolo 9 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 ridenominato *"Esercizi commerciali polifunzionali"*, il quale prevede:

- al comma 1 che *"Nelle aree montane e rurali, nonché nei Comuni, Municipi, centri e nuclei abitati con popolazione inferiore a tremila abitanti, in caso di fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, i Comuni possono promuovere la presenza di esercizi commerciali polifunzionali, con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadri, nei quali il commercio al dettaglio, prioritariamente di prodotti del settore merceologico alimentare, e l'eventuale attività di esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sono esercitati unitamente ad altri servizi di interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati."*;
- al comma 2 che *"Per facilitare la sostenibilità economica degli esercizi commerciali polifunzionali di cui al comma*

1, la conduzione di detta attività potrà essere esercitata anche unitamente alle seguenti attività:

- a) gestione di bed and breakfast, così come normati dall'articolo 13 (Attività saltuaria di alloggio e prima colazione) della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità);
 - b) gestione di unità abitative ammobiliate ad uso turistico, così come normate dall'articolo 11 (Case e appartamenti per vacanze) della legge regionale n. 16 del 28 luglio 2004;
 - c) gestione di locanda, così come normata dal comma 2, dell'articolo 10 (Affittacamere) della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16;
 - d) gestione di rifugi escursionistici, così come normati dal comma 1, lettera o), e dal comma 14, dell'articolo 12 (Strutture ricettive extralberghiere) dell'Allegato 1, previsto dall'articolo 1 del D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio);
 - e) gestione di campeggi, così come normati dai commi 1 e 2 dell'articolo 6 (Strutture ricettive all'aria aperta) della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16;
 - f) gestione di parchi vacanza, così come normati dal comma 1, lettera d), e dal comma 7 dell'articolo 13 (Strutture ricettive all'aperto), dell'Allegato 1, previsto dall'articolo 1 del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79;
- al comma 3 che "I Comuni di cui al comma 1 individuano le aree del proprio territorio soggette ai fenomeni di rarefazione di cui al comma 1, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale con proprio atto, e previo parere della Commissione assembleare competente, con cui sono individuati anche i criteri e le caratteristiche che le attività commerciali debbono possedere ai fini dell'attribuzione della denominazione di esercizio polifunzionale.";
 - al comma 4 che "I Comuni possono consentire l'avvio di

esercizi commerciali polifunzionali, anche in deroga alle disposizioni urbanistiche vigenti, qualora l'area individuata ai sensi del comma 1 sia priva di attività commerciali del settore merceologico alimentare.”;

- *al comma 5 che “La Regione e gli enti locali possono concedere contributi ed agevolazioni ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49), al fine di favorire l'insediamento, il mantenimento e il ripristino degli esercizi commerciali polifunzionali nelle aree di cui al comma 2.”;*
- *al comma 6 che “Fatta salva la possibilità per gli enti locali di prevedere, ai sensi della legislazione vigente, esenzioni dai tributi di propria competenza, con propria legge la Regione prevede esenzioni dai tributi regionali a favore degli esercizi commerciali polifunzionali.”;*
- *al comma 7 che “Gli esercizi del presente articolo non possono ospitare sale da gioco e le sale scommesse, di cui agli articolo 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate), nonché gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), salvo per gli esercizi già in attività per i quali vale il divieto di installazione di nuovi apparecchi e il divieto di rinnovo dei contratti tra esercente e concessionario alla loro scadenza.”;*
- *al comma 8 che “I contributi, le agevolazioni e le esenzioni concessi ai sensi del presente articolo o di altra normativa non possono essere concessi agli esercizi del comma 1 che non rispettino quanto stabilito al comma 7.”;*
- *al comma 9 che “Qualora non siano mantenute per 3 anni le condizioni stabilite al comma 7, i contributi e gli importi corrispondenti alle agevolazioni devono essere restituiti con le modalità e nei limiti del bando che li ha concessi.”;*

Ritenuto necessario procedere, con il presente atto, secondo quanto previsto dal sopra riportato comma 3

dell'articolo 9 della modificata legge regionale 5 luglio 1999, n. 14, alla definizione dei criteri per l'individuazione delle aree interessate da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, nonché dei criteri e delle caratteristiche che le attività commerciali debbono possedere ai fini dell'attribuzione della denominazione di esercizio;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali (CAL) nella seduta del 15 ottobre 2018 (PG/2018/628097);

Acquisito agli atti del Servizio Turismo, Commercio e Sport in data 21 novembre 2018, il parere favorevole della Commissione assembleare II "Politiche economiche", ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14, come modificato dalla legge regionale 1° dicembre 2017, n. 23;

Visti:

- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 *"Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna"* e ss.mm.;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 e ss.mm. concernente *"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007"*, per quanto non derogato o diversamente disciplinato attraverso successivi provvedimenti;
- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017, riguardante *"Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna"*;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 *"Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020"*, comprensivo della specifica sezione dedicata alla Trasparenza, come previsto dal D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 56 del 25 gennaio 2016, concernente *"Affidamento degli*

- incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";*
- *n. 270 del 29 febbraio 2016, recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";*
 - *n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";*
 - *n. 1107 dell'11 luglio 2016, recante "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";*
 - *n. 1182 del 25 luglio 2016, recante "Costituzione della rete regionale per il presidio delle funzioni trasversali in materia di aiuti di stato e modifica delle deliberazioni n. 909/2015, 270/2016 e 622/2016";*
 - *n. 1681 del 17 ottobre 2016, recante "Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa regionale avviata con delibera n. 2189/2015";*
 - *n. 975 del 3 luglio 2017, recante "Aggiornamenti organizzativi nell'ambito della Direzione generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa e della Direzione generale Risorse, Europa, Innovazioni e istituzioni";*
 - *n. 1059 del 03 luglio 2018, concernente "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del responsabile della protezione dei dati (DPO)";*

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Richiamata, inoltre, la determinazione dirigenziale n. 2373 del 22/02/2018, avente ad oggetto: "Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del servizio Turismo, Commercio e Sport";

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto degli allegati pareri di regolarità amministrativa;

Su proposta dell'Assessore al Turismo e Commercio;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per le motivazioni e le precisazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate:

- 1) di definire, ai sensi di quanto previsto al comma 3, articolo 9 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 e ss.mm.ii., i criteri per l'individuazione delle aree interessate da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di definire, altresì, i criteri e le caratteristiche che le attività commerciali debbono possedere ai fini dell'attribuzione della denominazione di esercizio commerciale polifunzionale, come da allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna;
- 4) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

Allegato A

DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE INTERESSATE DA FENOMENI DI RAREFAZIONE DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO E DEI SERVIZI

Al fine di favorire, nelle località scarsamente popolate, un presidio capace di fornire beni e servizi di prima necessità e contrastare fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, la legge regionale 1 dicembre 2017, n. 23 di modifica della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 e ss.mm.ii., ha previsto che i Comuni possano promuovere nelle aree montane e rurali, nonché nei Comuni, centri e nuclei abitati con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, la presenza di “*esercizi commerciali polifunzionali*” ossia, esercizi nei quali l'attività di commercio al dettaglio, con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati, prioritariamente di prodotti del settore merceologico alimentare e l'eventuale attività di esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sono esercitate unitamente ad altri servizi di interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati.

Nell'ambito dei propri territori, i Comuni individuano, con provvedimento del proprio organo competente, le aree con popolazione residente, inferiore a 3.000 abitanti, soggette a fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e di servizi, sulla base della presenza, nell'area di riferimento, di un numero massimo di tre esercizi commerciali del settore merceologico alimentare (o misto) ogni 1.000 abitanti, secondo il seguente rapporto:

$$\frac{n. \text{ esercizi commerciali del settore merceologico alimentare (o misto) dell'area}}{n. \text{ abitanti dell'area}} \leq 0,003$$

Sono considerate, comunque, zone soggette a fenomeni di rarefazione commerciale le aree con popolazione residente fino a 350 abitanti, nelle quali sia presente un solo esercizio commerciale del settore merceologico alimentare (o misto).

I dati relativi alla popolazione residente e al numero degli esercizi commerciali del settore merceologico alimentare (o misto) devono riferirsi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della trasmissione, alla Regione Emilia-Romagna, del suddetto provvedimento.

Laddove le suddette aree non corrispondano all'intero territorio comunale, saranno individuate in base alla delimitazione ai fini censuari dei “centri abitati” o “nuclei abitati” o “aree sub comunali di censimento” (unità di decentramento amministrative e/o toponomastiche, quali circoscrizioni o frazioni), come definiti dall'Istat.

I Comuni, nel proprio atto di individuazione delle aree soggette a rarefazione commerciale, dovranno, inoltre, attestare la sussistenza del predetto criterio, nonché valutare altresì la presenza dei seguenti elementi:

- a) carenza o inadeguatezza nell'area di riferimento di altri servizi alla cittadinanza;
- b) assenza di aree limitrofe particolarmente servite da strutture commerciali e servizi, agevolmente raggiungibili dai residenti.

I Comuni dovranno trasmettere all'indirizzo PEC comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it del Servizio Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna, il suddetto atto di individuazione delle aree soggette a fenomeni di rarefazione commerciale, entro **febbraio 2019**.

Entro febbraio di ciascun anno, i Comuni dovranno trasmettere al sopra indicato indirizzo PEC,

l'aggiornamento del suddetto atto, nel caso si riscontri che una o più delle aree individuate non sia più rispondente ai criteri di cui alla presente deliberazione ovvero per individuare ulteriori aree rispondenti ai suddetti criteri. In assenza della suddetta trasmissione, si intenderà come situazione non mutata.

Allegato B

DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE CARATTERISTICHE CHE LE ATTIVITA' COMMERCIALI DEVONO POSSEDERE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ESERCIZIO COMMERCIALE POLIFUNZIONALE

Ai fini dell'attribuzione della denominazione di "*Esercizio commerciale polifunzionale*", l'attività di commercio al dettaglio, con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati, prioritariamente di prodotti del settore merceologico alimentare, è esercitata unitamente ad almeno tre delle attività aggiuntive previste in almeno due macro-categorie di cui ai sotto riportati punti 1), 2) e 3):

1) ATTIVITÀ DI TIPO COMMERCIALE:

- a) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- b) attività di vendita di generi appartenenti al settore merceologico non alimentare (nel caso in cui l'attività iniziale riguardi la vendita di prodotti del settore merceologico alimentare) e viceversa;
- c) rivendita di giornali e riviste;
- d) rivendita di generi di monopolio e di valori bollati.

2) ATTIVITÀ DI SERVIZIO ALLA COLLETTIVITÀ ED AL TURISTA:

- a) servizio di rilascio a distanza di certificati per conto di pubbliche amministrazioni;
- b) sportello postale, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione con l'Ente Poste;
- c) servizio bancomat, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione con l'istituto bancario che offre le migliori condizioni;
- d) servizio di telefax, fotocopie ed Internet point;
- e) biglietteria trasporto pubblico locale, ferroviario o funiviario;
- f) servizi di informazione turistica;
- g) noleggio di attrezzature a scopo escursionistico o sportivo;
- h) dispensario farmaceutico, ove consentito dalle norme vigenti in materia e nel rispetto delle stesse;
- i) ogni altro servizio utile alla collettività, mediante stipula di convenzione con l'Ente erogatore.

3) ATTIVITÀ INTEGRATIVE A CARATTERE RICETTIVO:

- a) gestione di bed and breakfast, così come normati dall'articolo 13 (Attività saltuaria di alloggio e prima colazione) della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità). Tale forma di accoglienza è possibile solo in forma occasionale presso la propria abitazione di residenza o stabile dimora;
- b) gestione di unità abitative ammobiliate ad uso turistico, così come normate dall'articolo 11

(Case e appartamenti per vacanze) della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 e ss.mm.ii.;

- c) gestione di affittacamere anche con la specificazione tipologica aggiuntiva di locanda, così come normata dal comma 2, dell'articolo 10 (Affittacamere) della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 e ss.mm.ii.;
- d) gestione di rifugi escursionistici ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 e ss.mm.ii.;
- e) gestione di campeggi, così come normati dai commi 1 e 2, dell'articolo 6 (Strutture ricettive all'aria aperta) della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 e ss.mm.ii., anche con la specificazione tipologica aggiuntiva di Centri Vacanze comma 4, dell'articolo 6 della medesima legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 e ss.mm.ii.

In ogni caso, la superficie destinata **all'attività di vendita al dettaglio dell'esercizio polifunzionale deve comunque rispettare il limite massimo di 250 metri quadrati**. La superficie utilizzata per finalità diverse dalla vendita non è computata ai fini del rispetto del suddetto limite.

Le attività di cui ai punti 1) e 2) sono considerate attività annesse alla attività di vendita di beni del settore alimentare e possono essere esercitate nello stesso locale, senza che ciò comporti il mutamento della destinazione d'uso delle unità immobiliari, fermo restando il rispetto delle normative in materia igienico-sanitaria e di sicurezza.

Nel caso di insediamento di nuovi esercizi polifunzionali che comprendano le attività di cui ai punti 1) e 2) in locali esistenti non già adibiti ad esercizi commerciali di vicinato, in sede di presentazione/rilascio del titolo abilitativo edilizio, non è dovuto il ricalcolo delle dotazioni e degli standard pertinenziali.

Nel caso di realizzazione di nuovo insediamento fuori dal perimetro del territorio urbanizzato, la superficie adibita ad esercizio polifunzionale comporta consumo di suolo ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 e s.m.i., non rientrando tra le ipotesi di deroga previste dall'articolo 6 della medesima legge regionale.

Le attività di cui al punto 2), ove riferite a servizi pubblici, possono essere esercitate solo in base a specifiche convenzioni con gli Enti locali competenti, che ne definiscano le condizioni di esercizio e comunque nel rispetto delle normative di settore ove presenti.

Le attività integrative di cui al punto 3) possono essere esercitate solo in aree e immobili compatibili per destinazione urbanistica con dette attività in base agli strumenti urbanistici dei Comuni ed alle norme regionali in materia, ad una distanza non superiore a 200 metri dall'immobile destinato ad esercizio polifunzionale e devono essere esercitate nel rispetto delle condizioni e dei requisiti di cui alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 e ss.mm.ii. e relative direttive di attuazione.

Al fine di incentivare l'insediamento degli esercizi commerciali polifunzionali, i Comuni possono:

- a) stipulare convenzioni per l'erogazione di servizi non esistenti o non sufficienti nell'area individuata;
- b) ridurre fino al 50% gli oneri di urbanizzazione per la destinazione d'uso commerciale (articolo 11 ter, comma 1, legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 e ss.mm.ii.);
- c) concedere a titolo gratuito e per un periodo convenuto, l'uso di immobili in disponibilità ad aziende commerciali che ne facciano richiesta, stabilendo le modalità per l'uso, la gestione, la

manutenzione e la restituzione; (articolo 11 ter, comma 2, legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 e ss.mm.ii.);

- d) applicare l'esenzione dai tributi di propria competenza (articolo 9, comma 6, legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 e ss.mm.ii.).

I contributi, le agevolazioni e le esenzioni di cui alle lettere b), c), d), sono concessi nei limiti di quanto previsto dal regime "de minimis" vigente, ai soli esercizi che rispettano l'apertura annuale.

Gli esercizi commerciali polifunzionali non possono ospitare sale da gioco e le sale scommesse, di cui agli articolo 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (*Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate*), nonché gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (*Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*), salvo per gli esercizi già in attività per i quali vale il divieto di installazione di nuovi apparecchi e il divieto di rinnovo dei contratti tra esercente e concessionario alla loro scadenza.

Le agevolazioni, le esenzioni e i contributi non possono essere concessi agli esercizi che non rispettino quanto stabilito nel presente atto. Fatto salvo quanto stabilito nel periodo successivo, qualora non siano mantenute per 3 anni le condizioni stabilite nel presente atto, i contributi e gli importi corrispondenti alle agevolazioni devono essere restituiti con le modalità e nei limiti del bando che li ha concessi.

Qualora la destinazione d'uso degli esercizi polifunzionali sia modificata nei dieci anni successivi al loro insediamento, è dovuto il contributo di costruzione nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione ed il ricalcolo delle dotazioni e degli standard pertinentiali.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paola Bissi, Responsabile del SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/1743

IN FEDE

Paola Bissi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/1743

IN FEDE

Morena Diazzi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2022 del 26/11/2018

Seduta Num. 49

OMISSIS

L'assessore Segretario

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi